L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

di Enrica Carminati e Serena Facello (*)

Con l'approvazione, in sede di conferenza Stato e Regioni, dello schema di Testo Unico, è stato compiuto il primo passaggio per la riforma dell'apprendistato. Qualora esso venisse approvato in via definitiva, e comunque al massimo nei sei mesi successivi (termine ultimo di applicazione transitoria della disciplina previgente), l'unica via per assumere minorenni sarebbe quella dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale – prima apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione – con il definitivo superamento del modello Treu, che certo consentiva di assumere giovani a partire dai 16 anni, ma all'unico fine dell'acquisizione di una qualificazione professionale, e non certo di un titolo scolastico utile per collocarsi nel mercato del lavoro o per proseguire il proprio percorso di formazione e istruzione.[1]
Dopo ben tredici anni, infatti, il Testo Unico abroga la normativa Treu in materia di apprendistato, fatta salva dalla riforma Biagi del 2003, che ne aveva previsto una "transitoria" ultrattività, nelle more dell'intervento della regolamentazione regionale. Come noto, tuttavia, le Regioni non hanno, almeno fino al recente passato, colto l'opportunità offerta da questa tipologia di apprendistato, che non è mai stata resa operativa, salvo da Lombardia e Veneto che, a cavallo tra il 2010 e il 2011, quindi a quasi 10 anni di distanza dalla riforma Biagi, l'hanno regolamentata d'intesa con i Ministeri competenti e sentire le parti sociali.
E' plausibile, tuttavia, immaginare che, da una parte, la concertazione e la semplificazione della regolamentazione, e, dall'altra, la espressa possibilità di conseguire non solo una qualifica del sistema di istruzione e formazione, ma anche un diploma quadriennale regionale, contribuiranno ad una veloce e significativa diffusione del nuovo apprendistato di primo livello. La sfida è certamente nelle mani delle Regioni, chiamate ad attivarsi per dare attuazione all'istituto, ma si rivolge anche alla società civile che deve superare alcune resistenze culturali fondate su vecchi e sbagliati pregiudizi spesso ideologici, primi tra tutti quello che i banchi di scuola siano l'unica via per portare a termine il percorso di crescita dei ragazzi, a prescindere dalle loro attitudini e vocazioni, e che, in parallelo, i luoghi di lavoro, per loro stessa natura, non possano essere formativi.
Il nuovo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è regolato all'articolo 3 del Testo Unico, che innova già nella denominazione della fattispecie stessa, ove non si fa più riferimento all'«*espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione*», ma al titolo al cui conseguimento è finalizzata: «*apprendistato per la qualifica* [triennale, del sistema di istruzione e formazione] *e per il diploma professionale* [quadriennale regionale]». Un'altra importante e significativa novità riguarda l'innalzamento della fascia di età dei giovani che potranno essere assunti con questa tipologia di apprendistato: se prima il limite massimo era fissato a 18 anni, ora è portato a 25, con un'ulteriore modifica rispetto alla bozza di decreto legislativo licenziata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio, che non stabiliva limiti massimi di età, con l'obiettivo di permettere anche agli

[1] Nel 2008 sono stati assunti in apprendistato ex Legge Treu 17.993 minori, di cui solo 10.000 coinvolti in formazione, secondo i dati dell'XI Monitoraggio Isfol.

adulti di acquisire un titolo di studio lavorando. Il limite minimo è confermato a 15 anni, così anche da consentire l'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione, secondo quanto recentemente previsto dal Collegato Lavoro.
La durata del contratto, per la sua componente formativa – l'apprendistato è espressamente qualificato come contratto a tempo indeterminato – è definita in riferimento alla qualifica o al diploma da conseguire, nel limite massimo, rispettivamente, di tre e quattro anni.
A differenza del professionalizzante, questa tipologia di apprendistato, stante anche lo stretto legame con la formazione professionale di competenza regionale, rimane sostanzialmente in capo alle singole Regioni e alle province autonome di Tento e di Bolzano, che hanno il compito, come nel passato, di regolamentare i profili formativi, tuttavia non più d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione e della Pubblica Amministrazione, bensì in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Oggetto di tali accordi è da un lato la definizione della qualifica e del diploma, dall'altro la previsione di un monte ore di formazione, senza la precisazione della natura formale o meno della stessa, esterna od interna alla azienda, congruo rispetto al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Compete invece ai contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.
La riforma prevede poi che, nei dodici mesi successivi alla entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro, insieme al Ministero dell'istruzione, previa intesa con le Regioni e le Province autonome, definisca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato è ulteriormente decretata l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un repertorio delle professioni, sulla base del quale certificare poi le competenze acquisite. Nelle more della definizione di tale repertorio si farà riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Enrica Carminati
Scuola internazionale di Dottorato
in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
ADAPT - CQIA
Università degli Studi di Bergamo

Serena Facello
Scuola internazionale di Dottorato
in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
ADAPT - CQIA
Università degli Studi di Bergamo

(*) Il presente articolo è in corso di pubblicazione anche in *Guida al Lavoro – Il Sole 24 ORE* n. 29 del 15 luglio 2011